



TRIBUNALE DI MODENA

Modena, 13 novembre 2014

Prov.n.

005 98/2014

Prot. n. 576 INT

Anno 2014 Tit. I Cir. Fasc. 6

Oggetto: Circolare 28 ottobre 2014 - Adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. 179/2012 e 90/2014. Testo consolidato aggiornato al 27 ottobre 2014. Autenticazione di atti e documenti del fascicolo informatico. Copie con formula esecutiva. Esclusione. Modalità di richiesta e rilascio.

Vista la Circolare 28 ottobre 2014 - Adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. 179/2012 e 90/2014. Testo consolidato aggiornato al 27 ottobre 2014.

Premesso che il potere di autenticazione da parte del difensore, del consulente tecnico, del professionista delegato, del curatore e del commissario giudiziale, degli atti e documenti contenuti in fascicoli informatici, indipendentemente dalla data di instaurazione del procedimento o di deposito del singolo atto o documento, **non si estende alle copie di provvedimenti che devono essere muniti di formula esecutiva.**

La parte relativa alle modalità di richiesta di formula esecutiva indicate nei punti 4.1 "RILASCIO DI COPIE DI ATTI E PROVVEDIMENTI PRESENTI NEI FASCICOLI INFORMATICI" e 5.4 "RICHIESTE COPIA E ACCESSO ALLA CANCELLERIA DECRETI INGIUNTIVI" del protocollo per il PCT sottoscritto il 3 luglio 2014, pertanto, è superata e come tale non più in vigore.

Conseguentemente:

- a) nel caso in cui l'avvocato chieda **l'apposizione della formula esecutiva** sul provvedimento del Giudice (sentenza, verbale di conciliazione, ordinanze ex art 720 bis) presente nel fascicolo informatico, consegnerà al Punto Informativo il numero di copie necessarie (non più autenticate dal difensore) e i diritti di cui all'art. 268 D.P.R. n.115/2002 (secondo la prassi in vigore precedentemente al protocollo PCT).

La Cancelleria provvede ad annullare le marche, autenticare le copie, apporre la formula esecutiva, consegnare gli atti al Punto Informativo, per la restituzione degli stessi all'avvocato richiedente, dopo due giorni lavorativi dall'avvenuto deposito delle copie al punto informativo.

- b) nell'ipotesi di **decreto ingiuntivo munito della clausola della provvisoria esecuzione**, il difensore dovrà depositare presso il Punto Informativo (non più autenticate dal difensore) e i diritti di cui all'art. 268 D.P.R. n.115/2002 (secondo la prassi in vigore precedentemente al protocollo PCT).

La Cancelleria provvede ad annullare le marche, autenticare le copie, apporre la formula esecutiva, consegnare gli atti al Punto Informativo, per la restituzione degli stessi all'avvocato richiedente, entro due giorni lavorativi dall'avvenuto deposito delle copie al punto informativo.

Fermo restando il potere del difensore di autenticare direttamente le copie per uso iscrizione ipotecaria - non essendo né dovendo essere munite di formula esecutiva - così come previsto dall'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n.179/2012, introdotto dall'art. 52 d.l. n. 90/2014, come convertito in legge.

Le cancellerie del settore civile contenzioso e lavoro sono invitate ad attenersi a quanto sopra disposto.

Il Dirigente Amministrativo
dott.ssa Luigina Signoretti

